



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. **136** del **14/12/2021**

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016).

L'anno **2021**, il giorno **14** del mese di **DICEMBRE** presso il Municipio comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presente/Assente |
|----------------------|--------------|------------------|
| CAMPANA Piera | Sindaco | Presente |
| SILVESTRI Sebastiano | Vice Sindaco | Presente |
| PARISE Cinzia | Assessore | Presente |
| PONCATO Francesca | Assessore | Presente |
| FARESIN Francesco | Assessore | Presente |

Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**.

L'Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 101 del 17.10.2006 e ss. mm. ii. – art. 53;
- il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), approvato con deliberazione di G.C. n. 56 del 28.09.2017;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 14.05.2018 con cui è stata approvata la “Convenzione Stazione Unica Appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi”, finalizzata alla razionalizzazione delle acquisizioni di beni e servizi nonché la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19.06.2018, esecutiva, con la quale il Comune di Breganze ha aderito alla Stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021 (la Convenzione – in forma di scrittura privata - è stata sottoscritta 29.09.2018);

Accertata la positiva esperienza dell'operatività della Convenzione in essere, valutata sia in relazione alle gare espletate dalla S.U.A.- Provincia di Vicenza, che ai rapporti tra gli addetti ai servizi gare pubbliche di ciascun Ente;

Considerato che la Provincia di Vicenza ha ritenuto opportuno modificare ed aggiornare la convenzione in essere condividendo la proposta con gli Enti aderenti, come da esito delle riunioni tenutesi in data 18/12/2020 e 02/02/2021, al fine di:

- prevedere il riconoscimento al personale della Centrale unica di Committenza di una quota parte dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificatamente disposto al comma 5 della sopraccitata disposizione che recita: *“Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”*;
- adeguare la convenzione rendendola conforme alle prassi in corso e compatibile con la normativa vigente;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 19.04.2021 ad oggetto “Approvazione nuova convenzione SUA per il triennio 2022/2024” nonché la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.07.2021, esecutiva, con la quale il Comune di Breganze ha prorogato i termini della Convenzione in atto dal 01.09.2021 fino al 31.12.2021 e, contestualmente, ha approvato lo schema della nuova Convenzione SUA per i lavori e le forniture di beni e servizi, con vigenza dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024;

Preso atto dell'art. 3 “Oneri economici a carico dei Comuni”, della nuova Convenzione che prevede quanto segue:

.....omissis.....

co. 6. *E' inoltre a carico del Comune aderente l'incentivo ex art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 dovuto alla SUA/Provincia di Vicenza e determinato nella misura dell'incentivo previsto dal Regolamento del Comune aderente.*

co. 7. *E' necessario che ogni Comune aderente nomini ai sensi dell'art. 113, co. 2, ultimo capoverso, il direttore dell'esecuzione in caso di appalti relativi a servizi e forniture.*

co. 8. *Il quadro economico di progetto predisposto dal Comune aderente alla voce "Incentivi per funzioni tecniche" deve tenere conto della quota parte spettante alla SUA Provincia di Vicenza ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo.*

....omissis.....;

Ritenuto, pertanto, di prevedere nel Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), l'incentivo da corrispondere alla Centrale di committenza, nel caso in cui il Comune affidi alla Stazione appaltante l'espletamento di gare pubbliche;

Preso atto della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016 sulla ripartizione degli "Incentivi per funzioni tecniche" che ha ridisegnato fortemente gli incentivi per lo svolgimento di alcune funzioni tecniche correlate non solo a lavori pubblici, ma anche a "lavori, servizi e forniture";

Visto l'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del D. Lgs. n. 50/2016, modificato e integrato dall'art. 76 del D. Lgs. n. 56/2017, entrato in vigore il 20 maggio 2017 e dalla Legge n. 205/2017 – art. 1, co. 526, di seguito riportato:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti ((per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture)) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

((2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.))

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione

decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale ((.))

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

Ritenuto, pertanto, di modificare il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016) come indicato di seguito:

- inserendovi l'art. 4 bis “Stazione unica appaltante (SUA)/CUC” che disciplina l'incentivo spettante al personale che svolge le funzioni tecniche della SUA- Provincia di Vicenza;
- modificando l'art. 5, co. 1, con il richiamo alla nuova norma (art. 4 bis);
- eliminando nelle varie norme il riferimento alla figura professionale del “Dirigente”, essendone sprovvisto il Comune di Breganze;

evidenziato in grassetto nel testo allegato al presente atto;

Dato atto che, in sede di contrattazione decentrata, nella riunione del 10.12.2021, è stata condivisa la modifica del regolamento in questione;

Accertata la competenza della Giunta comunale ai sensi degli artt. 89 e 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
- l'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione di

G.C. n. 101/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese;

DELIBERA

1. di approvare la modifica del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), come indicato di seguito:

-inserendovi il seguente art. **4bis** “**Stazione unica appaltante (SUA)/CUC**”:

[--_Hlk88815931--]“Art. 4 bis – Stazione unica appaltante (SUA)/CUC

1. In caso di espletamento delle gare pubbliche da parte della Stazione unica appaltante (SUA)/CUC – Provincia di Vicenza, per le fattispecie in cui spetta l’incentivo anche in relazione all’orientamento giurisprudenziale in materia, al personale della stessa è attribuito un incentivo nelle seguenti percentuali della quota prevista dall’art. 3, co. 1;

- a) 6% per appalti di opere o lavori;**
- b) 10% per appalti di servizi e forniture.**

2. La somma di cui al precedente comma deve essere inclusa nel quadro economico di progetto predisposto dal Comune alla voce “Incentivi per funzioni tecniche” e versata alla SUA – Provincia di Vicenza entro 30 giorni dalla presa d’atto della aggiudicazione divenuta efficace.”;

-modificando l’art. 5, co. 1, come di seguito indicato:

“Art. 5 - Ripartizione dell’incentivo

*La quota di fondo di cui all’art. 3, comma 1, del presente regolamento, **decurtata della percentuale di cui all’art. 4 bis**, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:*

...omissis.....”;

-eliminando nelle varie norme il riferimento alla figura professionale del “Dirigente”, essendone sprovvisto il Comune di Breganze;

2. di dare atto che il Regolamento in oggetto costituisce parte integrante del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 101/2006 e ss.mm.ii. e abroga le norme in contrasto con la disciplina del riparto dell’incentivo tecnico;

3. di pubblicare il testo modificato del Regolamento sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”;

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000 e ss. m. ed ii., stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 14/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, li 14/12/2021

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI

(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
in qualità di Sindaco
F.to Avv. Piera CAMPANA

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 17/12/2021 al giorno 31/12/2021.

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, li 17/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.


Breganze, li 17/12/2021

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA

copia

DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttore amministrativo

Anna Maria Zanini



COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

Approvato con deliberazione della G.C. n. 56 del 28.09.2017

Modificato con deliberazione di G.C. n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

Art. 4 bis - Stazione unica appaltante (SUA)/CUC

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

Art. 7 - Termini temporali e penalità

Art. 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including a large stylized signature, a smaller signature, and several sets of initials or short signatures.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
2. In relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata per scaglioni come segue:

| Importo posto a base di gara | Quota da destinare al fondo |
|--|-----------------------------|
| Fino a 1.000.000,00 euro | 2,00% |
| Sul di più fino a 2.000.000,00 euro | 1,80% |
| Sul di più fino a 3.000.000,00 euro | 1,60% |
| Sul di più fino a 4.000.000,00 euro | 1,40% |
| Sul di più fino a 5.186.000,00 euro | 1,20% |
| Oltre a 5.186.000,00 euro (soglia comunitaria) | 1,00% |

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche, ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) di responsabile unico di procedimento (RUP);



- d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- f) di collaudatore statico.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente **Responsabile**, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Qualora le funzioni tecniche siano svolte dal Responsabile di Posizione Organizzativa, è sufficiente via sia la dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione dei relativi documenti.

Art. 4 bis – Stazione unica appaltante (SUA)/CUC

1. In caso di espletamento delle gare pubbliche da parte della **Stazione unica appaltante (SUA)/CUC – Provincia di Vicenza**, per le fattispecie in cui spetta l'incentivo anche in relazione all'orientamento giurisprudenziale in materia, al personale della stessa è attribuito un incentivo nelle seguenti percentuali della quota prevista dall'art. 3, co.1;

- a) 6% per appalti di opere o lavori;
- b) 10% per appalti di servizi e forniture.

2. La somma di cui al precedente comma deve essere inclusa nel quadro economico di progetto predisposto dal Comune alla voce "Incentivi per funzioni tecniche" e versata alla SUA – Provincia di Vicenza entro 30 giorni dalla presa d'atto della aggiudicazione divenuta efficace."

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, **decurtata della percentuale di cui all'art. 4 bis**, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - per opere o lavori

| Attività (art. 113, comma 2) | Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo | | |
|---|---|------------------------------------|--------|
| | Personale incaricato quota 60% | Collaboratore diretto quota 40% | Totale |
| Programmazione della spesa per investimenti | 1,2% | 0,8% | 2% |

| | | | |
|--|-------|------|------|
| Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 10,8% | 7,2% | 18% |
| Responsabile unico procedimento | 18% | 12% | 30% |
| Direzione dei lavori | 27% | 18% | 45% |
| Collaudo/CRE | 3% | 2% | 5% |
| Totale | 60% | 40% | 100% |

TABELLA B per servizi e forniture

| Attività (art. 113, comma 2) | Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo | | |
|--|---|------------------------------------|--------|
| | Personale incaricato quota 60% | Collaboratore diretto quota 40% | Totale |
| Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 12% | 8% | 20% |
| Responsabile unico procedimento | 21% | 14% | 35% |
| Direzione dell'esecuzione | 24% | 16% | 40% |
| Verifica di conformità | 3% | 2% | 5% |
| Totale | 60% | 40% | 100% |

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 60% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 40%;
- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al collaboratore principale del dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 30%; la restante quota pari al 10% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

- La corresponsione dell'incentivo è disposta dal **Responsabile**, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta conclusa la singola attività relativa allo specifico procedimento.
- Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economie di spesa, ritornando a disposizione della progettualità.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività, saranno ripartite tra i soggetti interessati, applicando una penalità direttamente proporzionale al tempo del ritardo e/o all'aumento dei costi: tali penalità costituiscono economie di spesa.

4. Le penalità non trovano applicazione in tutti i casi in cui l'incremento dei tempi/costi non sia imputabile alle attività del personale.

Art. 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 116 del 19/03/2001 e s.m.i..

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 116 del 19/03/2001 e s.m.i..

3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016.

